TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 17

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif

Decorrenze delle ferme volontarie.

Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria e' computata al 1° dicembre dell'anno in cui l'arruolato termina. con esito favorevole, il corso ordinario di cui all'art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio decorre dal 1° dicembre successivo alla data commutazione.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-17-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-commi-2-e-3-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it